

Il compenso professionale e i profili di responsabilità del professionista nei rapporti con i committenti pubblici e privati

Prof. Nicola Colacino

I profili di responsabilità secondo la normativa vigente e gli orientamenti giurisprudenziali

Indice

1. La responsabilità del professionista ingegnere: cenni generali
2. Gli ambiti della responsabilità
3. I principali orientamenti giurisprudenziali ai fini della determinazione del compenso nei rapporti con la committenza privata e pubblica
4. Considerazioni di sintesi

La responsabilità del professionista ingegnere: cenni generali

Per effetto dell'assunzione di un **incarico professionale**, avente a oggetto una serie di prestazioni, sorgono precisi **obblighi di legge**, la cui violazione determina l'insorgere di forme di **responsabilità** corrispondenti

Gli ambiti della responsabilità

Le ipotesi di responsabilità possono essere diverse, in funzione del rilievo che una determinata condotta può assumere in rapporto all'insieme delle regole poste dall'ordinamento a protezione di determinati **beni o valori**. Accade così che dal **medesimo atto illecito** possano scaturire responsabilità sul piano

- **penale,**
- **civile** (contrattuale o extracontrattuale),
- **amministrativa e**
- **disciplinare**

Determinazione del compenso e responsabilità del professionista

L'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148, come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018 ha previsto l'introduzione dell'art. 13-*bis* (Equo Compenso e Clausole Vessatorie) nella legge 247/2012 (prestazioni professionali degli avvocati). Per l'effetto:

è **nulla** la clausola del contratto che stabilisca un compenso inferiore a quello previsto dai parametri dei DM di cui al D.L. 1/2012 per le prestazioni rese a favore di imprese bancarie e assicurative e altre imprese con personale e fatturato superiore a una certa soglia, oltre alle clausole di cui al comma 5 perché **vessatorie**

Determinazione del compenso e responsabilità del professionista (*segue*)

L'art. 19-*quaterdecies* del D.L. n. 148, come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018 estende le disposizioni di cui al comma 1 a tutte le professioni, comprese quelle non regolamentate e prevede l'applicazione del principio dell'equo compenso alla PA

Determinazione del compenso e responsabilità del professionista (*segue*)

A fronte di ciò, l'art. 9, comma 4, modificato dalla legge 124/2017, impone al professionista la presentazione di un **preventivo** per definire in dettaglio la misura del compenso e il grado di complessità dell'incarico e comunicare i dati della polizza assicurativa

La mancata presentazione del preventivo può determinare problemi in sede giudiziale

I principali orientamenti giurisprudenziali

In termini generali, è noto che il professionista ha l'obbligo di adempiere l'incarico ricevuto con la **diligenza del buon padre di famiglia**, rispondendo anche per colpa lieve (fatti salvi i casi riconducibili all'applicazione dell'art. 2236 c.c.), tenuto conto del maggior livello di competenza in possesso. Per questo motivo, diviene essenziale indicare nel preventivo l'eventuale presenza di opere o attività di **particolare complessità**

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

D'altro canto, anche l'accettazione da parte del committente dell'opera che non sia stata eseguita secondo contratto **non esonera, né attenua** la responsabilità del professionista «che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale» (Cass. Civ., sez. II, 4 novembre 2004, n. 21110), elementi che possono riverberarsi anche sul pagamento del compenso originariamente pattuito

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

In questa prospettiva, l'assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d'opera professionale.

«Se è esatto che tale fattispecie prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 cod. civ.), si deve però osservare che [...] le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; [...] il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l'obbligo contrattuale

D'altra parte, anche se si volesse escludere, nella specie, l'esistenza di un rapporto contrattuale, ciò imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dal momento che un professionista che commetta errori tali da generare danni a carico di altri non può sottrarsi alla sua responsabilità per il fatto puro e semplice che un compenso non sia stato pattuito o che non vi sia un rapporto contrattuale» (Corte di Cassazione, sentenza n 38592 del 6 dicembre 2021)

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

Nei casi in cui il professionista rivestisse i compiti di progettista e di direttore dei lavori l'obbligo di diligenza risulterebbe essere **ancor più rigoroso** in quanto si sostanzierebbe in uno sforzo tecnico adeguato e parametrato al ruolo ricoperto, nonché volto ad «accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi» (Cass. Civ., sez. III, 15 giugno 2018, n. 15732)

Dalle tariffe all'equo compenso: la nuova *ratio*

Per effetto della partecipazione dell'Italia all'ordinamento dell'UE, si è determinata una inevitabile contrapposizione fra l'esigenza di assicurare la tutela della **libera concorrenza** nel mercato interno e quella, opposta, di assicurare livelli di remunerazione adeguati alla dignità e al rilievo delle **prestazioni professionali**

Dalle tariffe all'equo compenso: la nuova *ratio* (*segue*)

D'altro canto, pur in assenza di un tariffario obbligatorio, come rilevato dalla sezione I del TAR Calabria-Catanzaro nella sentenza del 2 agosto 2018, n. 1507, nel nostro ordinamento vige un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una **retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro**

L'art. 35 della Costituzione tutela, infatti, il lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni», mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, senza discriminare tra le varie forme di lavoro, tutela il diritto del professionista «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»

Dalle tariffe all'equo compenso: la nuova *ratio* (*segue*)

Nella ricerca del **punto di equilibrio** fra il concetto di equità del compenso e il libero esercizio dell'autonomia negoziale del professionista nel mercato concorrenziale, la giurisprudenza (Cass. 21235/2013; Cass. 14293/2018) ha più volte affermato che il corrispettivo (si trattava di prestazioni professionali di avvocati) deve essere determinato in base ai parametri e commisurato all'importanza dell'opera prestata solo qualora non sia stato liberamente pattuito

Anche l'art. 2233 del c.c. sul compenso delle prestazioni professionali individua chiaramente una «garanzia di carattere preferenziale» a favore del compenso **oggetto di una pattuizione intercorsa fra le parti** rispetto alle tariffe, agli usi o a determinazioni di carattere giudiziale (Cass. S.U. n. 18450/2005)

Equità del compenso e squilibrio contrattuale

Su tale assetto di rapporti l'articolo 13 bis e la disciplina dell'equo compenso sono intervenuti in modo diretto, sovvertendo apparentemente lo schema prima descritto, sia pure in un ambito soggettivo e oggettivo specifico

La previsione, infatti, assegna alla pattuizione fra le parti un ambito di operatività circoscritto entro i limiti della soglia di sbarramento dei valori minimi dei parametri ministeriali e attribuisce a detta soglia la funzione di assicurare il più equo adeguamento del compenso alle caratteristiche dell'incarico rispetto al quale il primo deve essere proporzionato

Equità del compenso e squilibrio contrattuale (*segue*)

Ma attenzione: proprio gli attuali limiti di operatività del principio di cui si discute potrebbero costituire un **indizio di non-estendibilità** ai rapporti contrattuali in cui non sia ravvisabile uno squilibrio di posizioni tra committente e professionista?

Equo compenso e PA

Si è già rilevato che anche la pubblica amministrazione è tenuta a garantire il «principio dell'equo compenso». Con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire alla PA un **margin**e di discrezionalità più ampio, in considerazione dell'esigenza di non incidere in modo eccessivo sulle valutazioni operate dall'erario nell'affidamento di incarichi professionali

Considerazioni di sintesi

Alla luce dell'analisi normativa e giurisprudenziale effettuata, si può osservare che la tendenza in via di affermazione è basata sulla **procedimentalizzazione degli obblighi reciproci** e sull'applicazione di regole negoziali condivise, finalizzate alla **prevenzione dei possibili casi di contenzioso**